

Proc. n. 2019 V.G.



TRIBUNALE DI TORINO

Sesta Sezione Civile

Il Giudice Designato, dott.ssa
letto il ricorso con cui _____ come in atti rappresentato, ha formulato
domanda di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 *ter* legge n. 3/2012;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;
rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett a) della
legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti soggettivi indicati dal comma 2 dell'art. 7
della citata legge;

preso atto che l'organismo di composizione della crisi, **dr.** _____, ha escluso
la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 l.f. e ha attestato la fattibilità della
liquidazione del patrimonio, non ha rilevando l'esistenza di atti che potrebbero costituire
frode o arrecare danno ai creditori;

riservata ogni valutazione in ordine alla possibile esdebitazione del ricorrente;

rilevato che sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione ai
sensi dell'art. 14 *quinques* Legge 3/12;

ritenuto che il Liquidatore nominato debba procedere alla liquidazione dei beni immobili
e mobili con modalità di vendita che consentano di perseguire il maggior
soddisfacimento dei creditori e dunque con idonea pubblicità e invito a manifestazioni di
interesse;

ritenuto congruo definire il limite di quanto occorre al mantenimento del ricorrente e del
loro nucleo familiare nella somma dal medesimo indicata;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di

nomina

liquidatore il **dr.** _____ con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui
all'art. 14 *sexies* L. 3/12

dispone

**che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non
possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;**

dispone

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati a cura del Liquidatore, sul sito internet del Tribunale di Torino, nonché trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

dispone

che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Ufficio fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante;

ordina

che il debitore consegni al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari a cura del Liquidatore (ove il patrimonio comprenda beni mobili o beni immobili registrati).

Si comunichi.

Torino, 4.6.2019.

Il Giudice Delegato

(Dr.ssa

